REGOLAMENTO (CE) N. 78/97 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 1997

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centosettantaquattresima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1º settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 34/ 97 (4), è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 36/97 (6);

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centosettantaquattresima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che, in seguito all'acquisto all'intervento di quarti anteriori, è opportuno stabilire il prezzo di tali prodotti in base al prezzo delle carcasse;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conse-

(') GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50. (3) GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4. (4) GU n. L 8 dell'11. 1. 1997, pag. 1. (5) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36. (6) GU n. L 1

guenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte. di vari coefficienti di riduzione, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la centosettantaquattresima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A:
 - il prezzo massimo di acquisto è fissato a 273 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3.
 - il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
 - la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 1 645 tonnellate,
 - alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 259,14 ECU si applica un coefficiente pari al 25 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;
- b) per la categoria C:
 - il prezzo massimo di acquisto è fissato a 273 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità
 - il prezzo dei quarti anteriori è derivato dal prezzo carcassa, mediante applicazione del coefficiente 0,80 per il taglio diritto,
 - la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 8 676 tonnellate,
 - alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 253,01 ECU si applica un coefficiente pari al 25 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1997.

⁽⁶⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1997, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1997.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione